Numero della tariffa	Designazione dei prodotti
16.02 (segue)	B. altre: III. non nominate: a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso: 1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie: aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti bb) Spalle, anche in parti cc) altre 2. 40 % o più e meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie 3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie

REGOLAMENTO (CEE) N. 1052/68 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1968

relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), e in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, l'articolo 16, paragrafo 5, l'articolo 17 e l'articolo 23, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 17, paragrafo 5, e l'articolo 18,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento n. 360/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (3) ha stabilito le norme di applicazione del regime dei prelievi e delle restituzioni applicabile negli scambi con i paesi terzi per i prodotti trasformati di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE — ad esclusione degli alimenti composti per animali — e per i prodotti trasformati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE;

considerando che, a seguito dell'esperienza acquisita nella prima campagna di applicazione dei prezzi comuni dei cereali, occorre rivedere le disposizioni del regolamento n. 360/67/CEE per meglio adattarle alla realtà e alle esigenze degli scambi di prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che l'elemento mobile del prelievo deve corrispondere all'incidenza, sui prezzi di costo dei prodotti trasformati, dei prelievi stabiliti per i prodotti di base; che tale incidenza può essere calcolata sulla base della media dei prelievi applicabili durante un periodo rappresentativo al quantitativo di prodotto di base ritenuto necessario per la fabbricazione di un'unità di prodotto trasformato; che questo metodo di calcolo, più semplice di quello adottato nel regolamento n. 360/67/CEE, consente agli operatori della Comunità di meglio stabilire le loro previsioni;

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 13.

considerando che, per i prodotti trasformati sottoposti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ma che non contengono cereali, l'elemento mobile viene fissato tenendo conto delle condizioni di mercato dei prodotti che sono loro concorrenti;

considerando che l'elemento fisso del prelievo va determinato per tener conto della necessità di proteggere l'industria di trasformazione; che tale elemento deve essere fissato in base ai costi di trasformazione più rappresentativi;

considerando che, per taluni residui della trasformazione, la protezione dell'industria è già assicurata da quella di cui fruisce il prodotto trasformato principale; che in questo caso l'elemento fisso può essere pari a zero;

considerando che la restituzione deve avere lo scopo di compensare il divario fra i prezzi dei prodotti praticati nella Comunità e i corsi del mercato mondiale; che è pertanto opportuno fissare i criteri per la determinazione della restituzione essenzialmente in funzione dei prezzi dei prodotti di base all'interno e all'esterno della Comunità, nonché delle possibilità e condizioni di vendita dei prodotti trasformati sul mercato mondiale;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di accordare all'inizio della campagna di commercializzazione una restituzione che tenga conto del prezzo effettivo di approvvigionamento del prodotto di base, nella misura in cui tale prodotto sia stato acquistato alla fine della campagna precedente, cioè ad un prezzo superiore a quello praticato per lo stesso prodotto all'inizio della nuova campagna;

considerando che, a complemento del sistema sopra descritto, è opportuno disciplinare il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo per tener conto della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione dei prodotti trasformati verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE prevede la possibilità di istituire, negli scambi dei prodotti trasformati per i quali il prelievo viene calcolato in base all'orzo, al granturco, all'avena, al sorgo e al miglio, un sistema consistente nel diminuire il prezzo dei prodotti introdotti nel territorio italiano, a condizione che tali prodotti non entrino negli altri Stati membri senza essere stati in precedenza oggetto di una tassa destinata a compensare la loro diminuzione di prezzo; che, per evitare perturbazioni sul mercato dei prodotti trasformati in causa, questo sistema deve essere effettivamente applicato a tali prodotti se l'Italia vi fa ricorso per i prodotti di base;

considerando che i prelievi all'importazione e le restituzioni all'esportazione dei prodotti trasformati sono validi in linea di massima per un mese; che i criteri posti a base della loro determinazione mirano a garantire al massimo la loro stabilità onde facilitare le operazioni commerciali; che è dunque inopportuno modificare per gli ultimi tre giorni del mese di luglio 1968, sulla base della nomenclatura doganale modificata a decorrere dal 29 luglio 1968, i prelievi e le restituzioni fissati all'inizio del mese;

considerando che per alcuni prodotti, quali il malto o il glutine torrefatti, è opportuno stabilire il prelievo tenendo conto dell'impossibilità di verificare la materia prima dalla quale sono stati ottenuti; che, per evitare qualsiasi deviazione di traffico dovuta ai diversi regimi attualmente esistenti per i glucosi della voce 17.02 e per quelli della voce 17.05, è opportuno sottoporre questi ultimi alle stesse norme valide per i primi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai sensi del presente regolamento sono denominati in appresso «prodotti trasformati» i prodotti o gruppi di prodotti di cui:

a) all'allegato A del regolamento n. 120/67/CEE, ad eccezione dei prodotti di cui alla sottovoce ex 23.07 B della tariffa doganale comune;

b) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE.

2. Ai sensi del presente regolamento sono denominati in appresso «prodotti di base» i cereali elencati all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 120/67/CEE, nonché le rotture di riso.

3. I prelievi all'importazione e le restituzioni all'esportazione sono fissati, per 100 chilogrammi di prodotto trasformato, conformemente alle disposizioni degli articoli seguenti.

TITOLO I

Prelievi

Articolo 2

1. L'elemento mobile del prelievo è uguale, nel corso di un mese determinato, alla media dei prelievi applicabili nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione a 100 chilogrammi del prodotto o dei prodotti di base elencati nella colonna 3 dell'allegato, moltiplicata per il coefficiente indicato nella colonna 4 dell'allegato e corrispondente al prodotto in questione. Tuttavia, per i prodotti di cui alla voce 23.02, l'elemento mobile del prelievo risulta dalla somma delle medie dei prelievi applicabili a 100 chilogrammi di grano tenero, 100 chilogrammi d'orzo e 100 chilogrammi di granturco, moltiplicata per il coefficiente indicato nella colonna 4 dell'allegato e corrispondente a ciascuno dei prodotti di base in parola.

Ai fini di un adattamento al prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per il prodotto di base in questione, le medie di cui sopra vengono aumentate o diminuite della differenza fra tale prezzo d'entrata e quello valido nel mese precedente.

2. La revisione dell'elemento mobile nel corso del mese per tener conto della variazione del prelievo applicabile ai prodotti di base è effettuata forfettariamente dalla Commissione. Il limite di variazione a partire dal quale la revisione viene effettuata è determinato, per ciascuno dei prodotti di base in causa, secondo la procedura di cui agli articoli 26 del regolamento n. 120/67/CEE e del regolamento n. 359/67/CEE.

3. L'elemento mobile applicabile a un prodotto trasformato, fabbricato utilizzando frumento duro, è pari a quello applicabile a un prodotto analogo, fabbricato utilizzando frumento tenero.

Articolo 3

L'elemento fisso del prelievo è uguale all'importo indicato nella colonna 5 dell'allegato corrispondente al prodotto in questione.

Articolo 4

1. Per prevenire perturbazioni sul mercato dei prodotti menzionati nell'allegato, dei prodotti trasformati ottenuti utilizzando i prodotti suddetti e dei prodotti che sono concorrenti dei primi e dei secondi, possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE:

a) i coefficienti indicati nella colonna 4 dell'allegato;

b) le aliquote indicate nella colonna 2 dell'allegato, che esprimono il tenore in amido dei prodotti di cui alla sottovoce 23.02 A;

c) le percentuali di cui alla nota 1 dell'allegato relative al tenore in amido e al tenore in ceneri dei prodotti di cui alle voci 11.01 e 11.02.

2. Il prelievo applicabile ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 B menzionati nell'allegato è limitato all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT.

Articolo 5

1. Nel calcolo dell'elemento mobile del prelievo applicabile ai prodotti menzionati nell'allegato alle voci o sottovoci 11.02 A V a, 11.06 B, 11.08, 11.09, 17.02 B II e 17.05 B, destinati sin dall'importazione alle stesse utilizzazioni per le quali è prevista la concessione delle restituzioni alla produzione per:

— la fecola di patate,

— il frumento tenero, il granturco e le rotture di riso, utilizzati nella Comunità per la fabbricazione degli amidi,

— il granturco utilizzato dall'industria per la fabbricazione di semole e di semolini di granturco (gritz) utilizzati nella Comunità dall'industria della birra,

— le rotture di riso utilizzate dall'industria della birra,

si tiene conto delle restituzioni alla produzione che sono state accordate.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, non si tiene conto della maggiorazione della restituzione alla produzione accordata in Italia in applicazione dell'articolo 1 del regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola e il quellmehl (1).

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono determinate secondo la procedura prevista agli articoli 26 del regolamento n. 120/67/CEE e del regolamento n. 359/67/CEE.

---

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 40.

TITOLO II

Restituzioni

Articolo 6

1. La restituzione che può essere accordata per i prodotti trasformati viene determinata tenendo conto in particolare:

a) dei prezzi dei prodotti di base presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo,

b) dei quantitativi di prodotti di base presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo,

c) del cumulo eventuale delle restituzioni applicabili ai diversi prodotti derivati da uno stesso processo di trasformazione e da uno stesso prodotto di base,

d) delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti trasformati sul mercato mondiale.

2. Per un'esportazione da effettuare tra l'inizio della campagna e date da determinare, quando il prodotto trasformato sia stato fabbricato utilizzando un prodotto di base raccolto nella Comunità, giacente all'ammasso alla fine della campagna precedente e che non abbia fruito di un'indennità di compensazione, si può tener conto, per l'applicazione del paragrafo 1, lettera a), del prezzo d'entrata in vigore nell'ultimo mese della campagna precedente per i prodotti di base presi in considerazione nel calcolo dell'elemento mobile del prelievo.

3. Quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione può essere differenziata a seconda della destinazione.

4. In caso di applicazione del paragrafo 3, la restituzione viene pagata se viene fornita la prova che il prodotto è stato esportato fuori della Comunità, come previsto all'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento n. 139/67/CEE [1] ed ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione.

Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui al paragrafo 5, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.

5. Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura prevista agli articoli 26 del regolamento n. 120/67/CEE e del regolamento n. 359/67/CEE.

6. Le restituzioni sono fissate una volta al mese.

Articolo 7

La restituzione è fissata in anticipo, a richiesta dell'interessato da presentare al momento del deposito della domanda del titolo di esportazione, per un'operazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo.

Il suo ammontare è quello applicabile il giorno del deposito della domanda del titolo, adeguato in funzione del prezzo d'entrata del prodotto o dei prodotti di base in vigore nel mese dell'esportazione. L'adeguamento viene effettuato aumentando o diminuendo la restituzione della differenza tra i prezzi d'entrata validi, per 100 chilogrammi del prodotto di base, rispettivamente nel mese della domanda e in quello dell'esportazione, moltiplicata per i coefficienti indicati nella colonna 4 dell'allegato e corrispondenti al prodotto trasformato in questione.

Tuttavia, per un'esportazione effettuata alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, l'adeguamento può essere effettuato in funzione del prezzo d'entrata in vigore nell'ultimo mese della campagna precedente.

Articolo 8

1. Nel calcolo dell'importo della restituzione all'esportazione applicabile ai prodotti menzionati nell'allegato alle voci o sottovoci 11.06 B, 11.08, 11.09, 17.02 B II e 17.05 B, si tiene conto delle restituzioni alla produzione accordate per:

— la fecola di patate,

— il frumento tenero, il granturco e le rotture di riso, utilizzati nella Comunità per la fabbricazione degli amidi.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 non si tiene conto della maggiorazione della restituzione alla produzione accordata in Italia in applicazione dell'articolo 1 del regolamento n. 371/67/CEE.

TITOLO III

Traffico di perfezionamento

Articolo 9

1. Il quantitativo di prodotto di base, di prodotti assimilati ai sensi del regolamento n. 81/67/CEE [2]

[1] GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

[2] GU n. 81 del 26. 4. 1967, pag. 1594/67.

o di prodotti derivati dalla loro trasformazione, che gli Stati membri non sottopongono a prelievo ai fini o come conseguenza dell'esportazione dei prodotti menzionati nell'allegato alle voci o sottovoci 07.06 B, 11.01 da C a L, 11.02 da A II a E, 11.06 A, 11.07, 11.08, 17.02 B II e 17.05 B, fabbricati utilizzando detti prodotti di base, detti prodotti assimilati o prodotti risultanti dalla loro trasformazione, non può essere superiore al quantitativo preso in considerazione per la determinazione dell'elemento mobile del prelievo.

2. Il quantitativo di cui al paragrafo 1 può essere diminuito, secondo la procedura prevista agli articoli 26 del regolamento n. 120/67/CEE e del regolamento n. 359/67/CEE, per tener conto della necessità di stabilire un equilibrio tra le condizioni d'esportazione dei prodotti trasformati che fruiscono di una restituzione all'esportazione e il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo.

3. Il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo è escluso per i prodotti menzionati nell'allegato alle voci o sottovoci 11.02 F, 11.06 B, 11.09 e 23.02 A, a condizione che essi siano destinati alla fabbricazione di prodotti trasformati.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 10

1. Qualora l'Italia faccia ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE, essa:

— riscuote un'imposta alla spedizione, verso gli altri Stati membri, dei prodotti trasformati il cui prelievo è calcolato a partire dall'orzo, dal grantùrco, dall'avena, dal sorgo e dal miglio e che sono menzionati nell'allegato alle voci o sottovoci 07.06 B, 11.01 da C a L, 11.02 da A II a F, 11.06 A e 11.07, ad esclusione dei prodotti di cui alla sottovoce 11.02 A V a), quando una restituzione alla produzione è concessa per il granturco ai fini della fabbricazione di tali prodotti,

— concede una sovvenzione per le forniture di tali prodotti in provenienza dagli altri Stati membri.

2. L'imposta e la sovvenzione di cui sopra sono uguali, per 100 chilogrammi di prodotti trasformati di cui al paragrafo 1, all'ammontare della tassa applicabile, in virtù dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 120/67/CEE, al quantitativo di prodotto di base preso in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo.

Articolo 11

I metodi impiegati per definire il tenore in ceneri, il tenore in sostanze grasse, il tenore in amido, il processo di denaturazione e ogni altro metodo d'analisi necessario per l'applicazione del presente regolamento sono determinati secondo la procedura prevista agli articoli 26 del regolamento n. 120/67/CEE e del regolamento n. 359/67/CEE.

Articolo 12

I prelievi all'importazione e le restituzioni all'esportazione fissati per il mese di luglio 1968 in base alla nomenclatura tariffaria in vigore il 1° luglio 1968 restano in vigore fino al 31 luglio.

I prelievi e le restituzioni per i prodotti di cui alla sottovoce 17.05 B fissati per il mese di agosto 1968 sono applicabili a decorrere dal 29 luglio.

Articolo 13

Il regolamento n. 360/67/CEE è abrogato.
Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 23 luglio 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SEDATI

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prodotto di base	Coefficiente	Elemento fisso u.c./100 kg
1	2	3	4	5
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambour, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:			
	B. Radici di manioca, di arrow-root, di salep ed altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	Orzo	0,18	—
11.01	Farine di cereali (1):			
	C. d'orzo	Orzo	1,80	0,50
	D. d'avena	Avena	1,80	0,50
	E. di granturco:			
	I. avente tenore in sostanze grasse inferiore o uguale all'1,5 % in peso	Granturco	1,80	0,50
	II. altra	Granturco	1,02	0,25
	F. di riso	Rotture di riso	1,06	0,25
	G. di grano saraceno	Grano saraceno	1,80	0,50
	H. di miglio	Miglio	1,02	0,25
	IJ. di scagliola	Scagliola	1,02	0,25
	K. di sorgo o di durra	Sorgo	1,02	0,25
	L. altre	Scagliola	1,02	0,25
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati (1):			
	A. Semole e semolini:			
	II. di segala	Segala	1,80	0,50
	III. d'orzo	Orzo	1,80	0,50
	IV. d'avena	Avena	1,80	0,50
	V. di granturco, avente un tenore in sostanze grasse:			
	a) inferiore o uguale all' 1,5 % in peso	Granturco	1,80	0,50
	b) altri	Granturco	1,02	0,25
	VI. di riso	Rotture di riso	1,06	0,25
	VII. di grano saraceno	Grano saraceno	1,80	0,50
	VIII. di miglio	Miglio	1,02	0,25

(1) L'ammissione a questa voce è subordinata alla condizione che il prodotto in questione abbia un tenore in amido superiore al 45 % e un tenore in ceneri inferiore o pari al: 2,5 % per i prodotti a base di frumento o di segala, 5 % per i prodotti a base d'avena, 2 % per i prodotti a base di granturco o di sorgo o di durra, 3 % per i prodotti a base d'orzo, 4 % per i prodotti a base di grano saraceno, 1 % per i prodotti a base di riso, 2 % per i prodotti a base di miglio, 2 % per i prodotti a base di scagliola o di altri cereali.
Se una delle condizioni di cui sopra non è rispettata, il prodotto in questione viene classificato nella sottovoce 23.02 A in funzione del suo tenore in amido.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prodotto di base	Coefficiente	Elemento fisso u.c./100 kg
1	2	3	4	5
11.02 (segue)	IX. di sorgo o di durra	Sorgo	1,02	0,25
	X. altri	Scagliola	1,02	0,25
	B. Cereali mondati (mondati o pilati):			
	I. di frumento (grano)	Frumento tenero	1,33	0,25
	II. di segala	Segala	1,33	0,25
	III. d'orzo	Orzo	1,60	0,25
	IV. d'avena:			
	a) avena spuntata	Avena	1,02	0,25
	b) altre	Avena	1,60	0,25
	V. di granturco	Granturco	1,60	0,25
	VI. di grano saraceno	Grano saraceno	1,60	0,25
	VII. di miglio	Miglio	1,60	0,25
	VIII. di sorgo o di durra	Sorgo	1,60	0,25
	IX. altri	Scagliola	1,60	0,25
	C. Cereali perlati:			
	I. di frumento (grano)	Frumento tenero	1,60	0,25
	II. di segala	Segala	1,60	0,25
	III. d'orzo	Orzo	2,50	0,50
	IV. d'avena	Avena	1,60	0,25
	V. di granturco	Granturco	1,60	0,25
	VI. di grano saraceno	Grano saraceno	1,60	0,25
	VII. di miglio	Miglio	1,60	0,25
	VIII. di sorgo o di durra	Sorgo	1,60	0,25
	IX. altri	Scagliola	1,60	0,25
	D. Cereali soltanto spezzati o schiacciati:			
	I. di frumento (grano)	Frumento tenero	1,02	0,25
	II. di segala	Segala	1,02	0,25
	III. d'orzo	Orzo	1,02	0,25
	IV. d'avena	Avena	1,02	0,25
	V. di granturco	Granturco	1,02	0,25
	VI. di grano saraceno	Grano saraceno	1,02	0,25
	VII. di miglio	Miglio	1,02	0,25
	VIII. di sorgo o di durra	Sorgo	1,02	0,25
	IX. altri	Scagliola	1,02	0,25
	E. Fiocchi:			
	I. di frumento (grano)	Frumento tenero	1,80	0,50
	II. di segala	Segala	1,80	0,50
	III. d'orzo	Orzo	2,00	0,50
	IV. d'avena	Avena	2,00	0,50
	V. di granturco	Granturco	1,80	0,50
	VI. di riso	Rotture di riso	1,80	0,50

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prodotto di base	Coefficiente	Elemento fisso u.c./100 kg
1	2	3	4	5
11.02 (segue)	VII. di grano saraceno	Grano saraceno	1,80	0,50
	VIII. di miglio	Miglio	1,80	0,50
	IX. di sorgo o di durra	Sorgo	1,80	0,50
	X. altri	Scagliola	1,80	0,50
	F. Germi di cereali, anche sfarinati:			
	I. di frumento (grano)	Frumento tenero	0,75	0,50
	II. altri	Granturco	0,75	0,50
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salpe e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:			
	A. denaturati	Orzo	0,18	0,25
	B. altri	Granturco	1,61	1,70
11.07	Malto, anche torrefatto:			
	A. non torrefatto:			
	I. di frumento (grano):			
	a) presentato sotto forma di farina	Frumento tenero	1,78	0,90
	b) altro	Frumento tenero	1,33	0,90
	II. altro:			
	a) presentato sotto forma di farina	Orzo	1,78	0,90
	b) non nominato	Orzo	1,33	0,90
	B. torrefatto	Orzo	1,55	0,90
11.08	Amidi e fecole; inulina:			
	A. Amidi e fecole:			
	I. Amido di granturco	Granturco	1,61	1,70
	II. Amido di riso	Rotture di riso	1,52	2,55
	III. Amido di frumento (grano)	Frumento tenero	2,20	1,70
	IV. Fecola di patate	Granturco	1,61	1,70
	V. altri	Granturco	1,61	1,70
11.09	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:			
	A. non torrefatti:			
	I. di frumento (grano)	Frumento tenero	4,00	15,00
	II. altri	Granturco	2,00	15,00
	B. torrefatti	Frumento tenero	4,00	15,00
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi; caramellati:			
	B. Glucosio e sciroppo di glucosio:			
	II. altri:			
	a) Glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	Granturco	2,10	8,00
	b) non nominati	Granturco	1,61	5,50

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prodotto di base	Coefficiente	Elemento fisso u.c./100 kg
1	2	3	4	5
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:			
	B. Glucosio e sciroppo di glucosio:			
	I. Glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	Granturco	2,10	8,00
	II. altri	Granturco	1,61	5,50
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:			
	A. di grani di cereali:			
	I. di granturco o di riso:			
	a) aventi tenore in amido inferiore o uguale al 35 % in peso	Grano tenero Orzo Granturco	0,10 0,10 0,10	0
	b) altri:			
	1. aventi tenore in amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	Grano tenero Orzo Granturco	0,16 0,16 0,16	0
	2. non nominati	Grano tenero Orzo Granturco	0,32 0,32 0,32	0
	II. di altri cereali:			
	a) aventi tenore in amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglia di 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale, o superiore all'1,5 % in peso	Grano tenero Orzo Granturco	0,08 0,08 0,08	0
	b) altri	Grano tenero Orzo Granturco	0,32 0,32 0,32	0